

n. 1239609 di Registro n. 4008 di Raccolta
 Atto costitutivo di Associazione
 Repubblica Italiana

l'anno mille novecento trentacinque, il giorno due del mese di maggio

2 maggio 1875

in Milano e nel mio studio di V.le V. Veneto n. 10,
 in unione e me rivolte dottor Attilio Musella
Coglio medico in Milano, iscritto nel Collegio
 Medico di Milano, represso in alcune di testi
 per mio consenso e per espressa rinuncia delle
 Parti, sono compariti i signori

1. Tenente Colonnello **BATTAGLIA** Enrico
 nato a Bra (Cuneo) il 2 maggio 1834, a Lenta (Vercelli)
 residente in V. Rovaranda, Ufficiale dell'Esercito Italiano
2. Maggiore epl **DONATI** Oscar nato a Burreto
 (Parma) il 13 settembre 1820 residente a Biella in
 Via C. Corso n. 13, impiegato
3. Avv. **PRESTINARI** Marcello nato a Vercelli il
 28 settembre 1807 residente a Vercelli in V. S. Vesto
 n. 6 avvocato
4. Cap. des **LOGES** Eugenio nato a Ciri' (Vercelli)
 (Rome) il 28 febbraio 1839 residente a Lenta (Vercelli)
 in V. XXV luglio n. 1 Ufficiale dell'Esercito Italiano
5. Cap. **GIORGIO GUERRINA** nato ad Acqui Terme

MATERIA




IMPRIMATO IN DATA GOVERNA
 PRESSO QUESTO UFFICIO

MILANO 02027 IND. 7111

6900
 Ufficio
 Direzione

IL CASSIERE CAPO TITOLARE
 Alfredo Argenta

Alfredo Argenta



Condizioni dell'Arma e dei Cavalleggieri di
hodi, e conservare quei cimeli che essi lui sono recati
L'Associazione è retta da uno Statuto che
firmato dai Comparsati e da me Notario, si
allega sotto la lettera A al presente atto, e
ne forma parte integrante e sostanziale.

In deroga alle norme statutarie il Consiglio
di Amministrazione dell'Associazione, fa
il primo triennio, salvo quanto in Statuto
per le funzioni del suo Presidente, e fino al
31 dicembre 1977 viene così costituito:

Ban. Ed. BATTAGLIA ^{Luigi}	Presidente
Cap. des LOGES ^{Ingenio}	Vice Presidente
Ingeg. GI. DONATI ^{Oscar}	Consigliere
Avv. PRESTINARI ^{Marcello}	Consigliere
Cap. GUERRINA ^{Giorgio}	Segretario

Tutti i membri del Consiglio sono rieleggibili
le poste di revisione dei soci, salvo quanto
risulta dall'art. 7 dello Statuto, è fissato
in L. 6.000 (sei mila) ⁴

Le spese del presente atto, sue annue e di
fidejussori, sono a carico dell'Associazione.

Postille: l'addiz. qui es. n. unite associazione
si intendere prorogato indefinitivamente
di anno in anno qualora nessuno degli As

Associati⁵ chiederà lo scioglimento dell'As-
sociazione almeno sei mesi prima del-
la scadenza del ventennio. ;² addde: tre
di cui degli ufficiali dei Cavalleggeri di Lodi
Caduti in combattimento o mutilati o ex
Combattenti ;³ addde: Per tutto quanto non
è descritto nel presente atto costitutivo, gli
interessi si riferiscono allo Statuto alle-
gato ;⁴ addde: attualmente⁵ l'Assemblea degli Associati è
costituita dall'Assemblea dei soci con la maggioranza semplice
dei presenti, non. Cuique probelle approvata

8

richiesto io sottoscritto ho redatto il presente atto
scritto per mano di persona e me fide.
Costato di due fogli scritti su tre pagine in
due e su cui sedici righe della fronte pagi-
na e lo letto ai Comparenti che mi di-
chiarano di approvarlo e meco lo sotto-
scrivono

Luigi Botteghini

Attilio Cecchi


Marcello Bertinieri

Eugenio de Laper

Giorgio Invernizzi

Roberto Lupatelli - notaio





Allegato A al n. 1239 609/6009 di Refutario
Statuto dell'Associazione Lodi's Cavalry
art. 1 È costituita l'Associazione denominata
"Associazione Lodi's Cavalry"

art. 2 È sede attualmente la sua sede in denta Com-
prensorio Militare, ma la sede stessa seguirà la sede
dei Cavalleggieri di Lodi, se cui verrà modificata
tutte le volte che giusta verrà modificata.

art. 3 L'Associazione ha lo scopo di offrire agli Ufficiali
di Cavalleggieri di Lodi che in servizio e in tempo prestato
servizio o che sono soci del Circolo, un luogo di ritrovo,
di unire fra loro in essi lo spirito di Corpo ed il Co-
mercio, di promuovere iniziative che mantengano
vive le gloriose tradizioni dei Cavalleggieri di Lodi
e in modo da unire i suoi componenti
ed in fine di provvedere alle spese di rappresentanza
volute dalle tradizioni dell'Arma e di Lodi

art. 4 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da
mobili, arredi, vallano, stoffe, argenterie, quadri
e simili vari ecc. ecc. elencati nell'inventario e che
prende sotto custodia delle Parti e di me stesso, a
allega al presente atto sotto la lettera B da detto
atto che i beni e gli oggetti in elenco, costituiscono il
frutto di conferimenti e contribuzioni prima d'
ora effettuati dalle Parti e da altri Ufficiali e Civ.



giurata

do la cui sede faucoli sia per quanto possibile usata
all'attuale sede di Lenta, che ne diverrà il tempore
neo curiale fino alla ricostituzione de' Cavallepp
ri di Lodi o dell' Associazione sui costi lui le²

art. 7. I Loci si dividono in:

Onorari e attivi: Coloro che furono comandati da' Ca
valleppri di Lodi, i quali sono eredi del paga
to delle fuste di cui fanno e delle fuste roccali, ³ ⁴ ⁵
ordinari, e cioè tutti gli ufficiali che prestano e han
no prestato servizio in Lodi. Coloro che non si servi
ro in Lodi divengono soci automaticamente e una
volte cessato il servizio dovranno far domanda di
ufferto. I ufficiali in servizio dovranno sempre dimo

strare. Le domande vanno indirizzate al presidente
dell' Associazione Lodi s'innolo. I soci ufferiali
non in servizio, che non avevano presentato per iscritto
le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni
anno, saranno considerati soci anche per l'anno
successivo.

art. 8. Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali
e ad avere una copia del Regolamento per il funziona
mento dell' Associazione, la cui osservanza è obbliga
torie per tutti gli associati.

art. 9. La qualità di socio si perde per decreto, per dimis
sioni, o per indefinità: la indefinità verrà dichiarata

del Residente, ⁶prende l'Assemblea dei Soci. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

art. 10 L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri che vengono eletti dall'Assemblea dei Soci e che durano in carica tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alle prime riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la esistenza alle prime Assemblee annuali.

art. 11 Il Consiglio esamina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Il Presidente viene eletto in ogni caso il Consigliere di Conseggerari di Società pro tempore. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

art. 12 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo, ed alle spese sociali. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Residente, in sua assenza

del Vice Presidente, ni essere di esigibili, del più anziano di età dei presenti.

art. 13 Il Consiglio è il vertice dei più alti poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nei suoi limiti, salvo che per le spese in capo del bilancio, le quali dovranno essere approvate dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio procede pure alla nomina dei dipendenti ed impiegati, determinandone la retribuzione sopra il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

art. 14 Il Presidente, e in sua assenza il vice presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

art. 15 I soci sono convocati in Assemblea del Consiglio almeno una volta all'anno (più precisamente nel mese di ottobre di ogni anno), mediante comunicazione scritta diretta ad ogni socio o per mezzo di affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente il nome del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'adunanza deve pure essere convocata su domanda formale del

comp. 10

art. 19 l'Assemblea suo validamente costituita e de-
liberando, con le maggioranze previste dall'art. 10¹⁰ e
art. 20 le entrate dell'Associazione suo estitute
delle quote sociali e de ogni altra entrata che con-
corre ad incrementare l'attivo sociale.

art. 21 lo scioglimento dell'Associazione e dell'As-
semblea, e resta fissato fu de ore
che la devoluzione del patrimonio è regolata in
ogni caso dall'art. 6 di questo Statuto.

art. 22 tutte le eventuali controversie sociali
tra associati e tra questi e l'Associazione o suoi
Organi, saranno sottoposte, con esclusione di o₂
ogni altro giudizio, alla competenza di tre
Proibiti, de nominati dall'Assemblea, em-
fui dichiarano "ex bono et aequo" senza forma
li le di procedure.

Postelle, 1^o lotto degli ufficiali"; 2^o adde: "e meno che l'Assemblea
riunita in sede straordinaria, non ne decida una diversa
re distribuzione"; 3^o adde: "suo altresì loci Onorari: il Co₃
mandante del Corpo d'Armata, il Comandante di Divisione
in cui il Reggimento Cavalleria di Lodi è alle dipendenze,
ed i Comandanti di "Missa" e di "Mistano" pro tempore, e
quali tutti sono esenti dal pagamento delle quote d'impresa
e delle quote sociali"; 4^o adde: "Beneficenti" e cioè coloro che ha-
no acquisito particolari benemerite e la cui acquisizione

